



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 144, co. 18, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall’art. 1 della l. 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

VISTO il D.I. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante “*Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’ art. 17, che ha disposto l’affidamento da parte del Ministero alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27.09.2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg.5, foglio 367) con cui, a seguito dell’emanazione del I bando di cui alla Legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l’attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.A. per tale attività;

VISTO l’Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 16.01.2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l’attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

VISTO il Secondo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l’attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

VISTO il Terzo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell’emanazione del IV bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l’attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il co. 5, dell'art. 1, della citata l. n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con D.M. 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con D.M. 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con D.M. 18 aprile 2023 n. 265;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», correlato alla legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso;

VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

VISTO il D.M. 30 novembre 2021 n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche D.M. n. 1257/2021;

VISTO il D.D. 10 febbraio 2022 n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n.388 e note per la compilazione» con riferimento all'art.6, comma 2, del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.M. n.1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto B) relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto C) relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento;

VISTO l'art. 8, comma 8 del D.M. n. 1257/2021 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a Euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue,



Il Ministro dell'università e della ricerca

disponibili all'esito del Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 1257/2021;

VISTO il D.M. 2 novembre 2023, n. 1483 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2972 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2024), con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n.1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di Euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. n. 1257/2021;

VISTO il D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2024), qui da intendersi richiamato unitamente ai suoi allegati, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2 lett. A1), B) e C), del D.M. n. 1257/2021, destinando alla loro realizzazione un importo complessivo pari a **euro 478.926.002,33** a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nel suddetto D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, in relazione ai progetti riportati in dettaglio nell'**Allegato B** del D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 in **Fase 1**;

TENUTO CONTO che, con il richiamato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, sono stati altresì **ammessi con riserva** i progetti come riportati in dettaglio nel relativo **Allegato B** in **Fase 2**, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse eventualmente rese disponibili nei successivi esercizi finanziari, per un importo complessivo pari a Euro **641.340.793,88**;

PRESO ATTO che, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" e con il correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», correlato alla legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e in particolare con la Tabella n. 11 allegata allo stesso, sono state stanziati le seguenti **risorse aggiuntive**, rispetto agli stanziamenti originariamente previsti con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 e recepiti nel D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 e, in particolare:

- Esercizio 2024: Euro **10.000.000,00 aggiuntivi** (stanziamento in legge 30 dicembre 2023, n. 213 pari a Euro 161.342.000,00; stanziamento in legge 29 dicembre 2022, n. 197 e recepito nel D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 pari a Euro 151.342.000,00);
- Esercizio 2025: Euro **20.000.000,00 aggiuntivi** (stanziamento in legge 30 dicembre 2023, n. 213 pari a Euro 177.352.000,00; stanziamento in legge 29 dicembre 2022, n. 197 e recepito nel D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 pari a Euro 157.352.000,00);
- Esercizio 2026: Euro **139.772.000,00 aggiuntivi**, atteso che l'intero stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2026, definito con la legge 30 dicembre 2023 n. 213, non era inserito nel D.M. 6 novembre 2023, n. 1488;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1147 del 30 luglio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio ai nn. 162/2024 (PG1), 163/2024 (PG4), 164/2024 (PG6), 165/2024 (PG5), relativo all'impegno pluriennale delle suddette risorse stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR in favore dei soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito del V bando di cui alla Legge n. 338/2000 (D.M. 1257/2021) ammessi con riserva in Fase 2 nell'Allegato B del D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, al fine dello scorrimento della relativa graduatoria entro i limiti delle risorse effettivamente disponibili;

TENUTO CONTO dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.A. sulle suddette risorse statali aggiuntive, pari **Euro 2.003.309,60** in base alle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30.06.2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente



Il Ministro dell'università e della ricerca

confermativo delle medesime condizioni già in atto, onde le risorse aggiuntive effettivamente disponibili per il cofinanziamento statale gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2 lett. A1), B) e C), del D.M. n. 1257/2021, al netto di tali compensi, risultano pari a **Euro 167.768.690,40**;

CONSIDERATO, inoltre, che a tali risorse disponibili devono aggiungersi le economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad Euro **14.887.073,24** salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente, nonché i fondi residui rispetto alla Fase 1 di cui al richiamato Allegato B del D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, pari ad Euro **4.094.960,83**;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui alla **Fase 2 dell'Allegato B** del citato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488, ammettendo al cofinanziamento statale gli interventi finanziabili, secondo il rispettivo ordine di graduatoria, entro il limite delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, pari a complessivi **Euro 186.750.724,47**;

CONSIDERATO che, allo stato e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, gli interventi ammessi al cofinanziamento statale a seguito del reperimento delle risorse necessarie e dello scioglimento della riserva, sono **tutti quelli compresi, nella Fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 58 (S221XZR-01/H43D22000090005 – fascicolo 764) e il n. 74 (U22TX7V-01-U22TX7V-02/ J19H17000220008 – fascicolo 788-789)**, con un residuo disponibile, pari a Euro **29.938.068,97**, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento successivo in graduatoria (n. 75) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile;

DECRETA

Art. 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Risorse finanziarie destinate allo scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488

1. Le risorse **aggiuntive** assegnate per lo **scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. 6 novembre 2023, n. 1488**, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B) e C) del D.M. n.1257/2021, sono pari a **Euro 186.750.724,47**, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del D.M. n.1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a **Euro 29.938.068,97**, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 75) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Art. 3

Progetti ammessi al cofinanziamento con scioglimento della riserva

1. Sulla base degli atti della Commissione Paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta Commissione e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, **sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto**



Il Ministro dell'università e della ricerca

dalla Commissione Paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi, nella Fase 2 dell'Allegato B del citato D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 58 (S221XZR-01/H43D22000090005 – fascicolo 764) e il n. 74 (U22TX7V-01-U22TX7V-02/ J19H17000220008 – fascicolo 788-789).

2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, resta fermo tutto quanto già disposto dal D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati, qui da intendersi richiamati, anche in ordine agli adempimenti e alla documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi, alle modalità di erogazione del cofinanziamento e alla revoca del cofinanziamento. Per i soli interventi ammessi al cofinanziamento con il presente decreto in virtù delle risorse che si sono rese disponibili, i termini indicati nel D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023 e/o nel D.M. n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse assegnate con il D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023 e con il presente decreto, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento.
2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente disposto nel presente decreto, si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal D.M. n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato, e dal D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati.
2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure espletate con il D.M. n. 1046 del 26 agosto 2022 e ss.mm.ii., resta confermato che il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del D.M. n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e che devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. m) - quanto alla riferibilità al PNRR -, o), p), q), t), nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato D.M. 1257/2021.
3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto, al D.M. n. 1488 del 6 novembre 2023 e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione Generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
(Sen. Anna Maria Bernini)